

COMUNE DI TORRACA

Provincia di Salerno

N. 10 /2020 REGISTRO GENERALE ORDINANZE

Prot. n. 1353 23 MAR. 2020

OGGETTO: EMERGENZA COVID-2019 – REGOLAMENTAZIONE DELLE MODALITÀ DI SCARICO E CONSEGNA ADOTTATE DAI FORNITORI DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI E DAI CORRIERI IN GENERE.

IL SINDACO

- PREMESSO** Che con D.L. 6 del 23 febbraio 2020 sono state adottate misure urgenti per evitare il diffondersi del COVID-19 con lo scopo di evitare il diffondersi dell'epidemia;
- PREMESSO** Che a tal fine nei Comuni o nelle zone nei quali risulta positiva almeno una persona per le quali non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona pervenuta da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus le Autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica;
- ATTESO** Che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale hanno reso necessario misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi come da DPCM del 9 marzo 2020;
- ATTESO** Che per l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere praticamente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale con DPCM del di 11 marzo 2020 sono state adottate misure ancora più rigorose e ferree con sospensione delle attività, fatta eccezione per i generi alimentari e di prima necessità;
- CONSIDERATO** Che l'attività dei fornitori di generi di prima necessità, nonché dei corrieri, resta garantita dai provvedimenti nazionali e regionali vigenti;
- CONSIDERATO** Che fornitori e corrieri, nonostante l'utilizzo comprovato dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale), viste le caratteristiche insite in tale professione, servono ogni giorno molteplici comuni, anche distanti tra loro, venendo inevitabilmente a contatto con un elevato numero di persone e superfici, aumentando sensibilmente la possibilità di venire a contatto con il virus COVID-19;
- RITENUTO** Pertanto, necessario regolamentare le modalità di conferimento delle merci alle attività commerciali consentite, da parte di fornitori e corrieri;
- VALUTATE** Le caratteristiche dei locali commerciali insistenti sul territorio del comune di Torraca e le modalità di consegna attualmente adoperate;
- CONSIDERATO** Che Poste Italiane anche nel territorio comunale di Torraca, a decorrere dal 6 marzo 2020, ha adottato "modalità di recapito alternative che consentano il pieno rispetto della distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro", così come indicato nell'apposita sezione del sito web ufficiale dedicata all'emergenza coronavirus, all'indirizzo <https://www.poste.it/emergenza-covid19.html>;
- TENUTO CONTO** Della necessità di ricorrere al potere contingibile ed urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus, a tutela della salute dei cittadini;
- VISTO** l'art. 32 della Costituzione;
- VISTO** l'art.2 del d.l. n° 6 del 23 febbraio 2020;
- VISTO** l'art. 32 della Legge n. 883/1978;
- VISTI** gli articoli 7 bis, 50 e 54 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.L.gs. 18.08.2000 n. 267.

ORDINA

1. Ai titolari e dipendenti delle attività commerciali consentite dai provvedimenti vigenti, nonché ai cittadini che riceveranno corrispondenza e pacchi recapitati da corrieri:

- a. Il divieto di venire a contatto con gli addetti alle consegne e con qualsiasi altro oggetto in loro possesso (cartelline, penne, matite, guanti, dispositivi di sottoscrizione touch screen ecc...) ad esclusione della merce consegnata;
- b. L'obbligo di utilizzare DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) ovvero, se non disponibili, guanti in lattice, da utilizzare una ed una sola volta, per ricevere la merce e sottoscrivere eventuali bolle/ricevute;
- c. L'obbligo di utilizzare penne o matite proprie per sottoscrivere eventuali bolle/ricevute;
- d. ai titolari e dipendenti di attività commerciali che ricevono merci conferite su pedana (pallet), l'obbligo di ricevere le stesse in locali o magazzini separati da quelli adibiti alla vendita ovvero, se ciò non è possibile:
 - i. L'obbligo di individuare all'interno del locale di vendita una "zona di conferimento pallet", costituita da una "area di deposito", dove allocare le pedane, e da un "corridoio di transito", che originandosi nel punto di accesso al locale consenta all'operatore addetto alla consegna di raggiungere l'area di deposito seguendo il percorso più breve;

- ii. L'obbligo di indicare all'addetto alla consegna il corridoio di transito e l'area di deposito;
- iii. L'obbligo di adottare soluzioni tali da garantire che durante le operazioni di consegna delle merci, la zona di conferimento pallet sia percorsa esclusivamente dall'addetto alla consegna;
- iv. L'obbligo di provvedere, completate le operazioni di conferimento, a disinfettare tempestivamente l'intera zona di conferimento pallet;
- e. ai titolari e dipendenti delle macellerie, l'obbligo di ricevere le carni prendendole in carico all'esterno dei locali ovvero, se ciò non è possibile, l'obbligo di individuare il percorso più breve dal punto di accesso al locale al punto di deposito/aggancio delle carni, invitando l'operatore addetto alla consegna a percorrerlo e rispettarlo al momento della consegna;

2. ai fornitori delle attività menzionate, nonché agli **operatori addetti alle consegne** e ai **corrieri** in genere:

- a. Il divieto di accedere ai locali delle attività commerciali servite;
- b. L'obbligo di conferire la merce muniti di DPI (Dispositivi di Protezione Individuali);
- c. L'obbligo di conferire la merce all'esterno dei locali di vendita depositandola dove indicato dal titolare dell'attività servita, che successivamente si occuperà della trasferimento delle merci all'interno dei locali;
- d. L'obbligo, nel caso in cui per il conferimento di pallet sia necessario accedere ai locali di vendita:
 - i. di seguire le indicazioni del titolare/dipendente dell'attività, seguendo il percorso indicato in ingresso ed in uscita;
 - ii. di attendere l'autorizzazione ad accedere ai locali;
 - iii. di abbandonare il locale nel più breve tempo possibile;

3. ai fornitori delle macellerie:

- a. L'obbligo di conferire la merce muniti di DPI (Dispositivi di Protezione Individuali);
- b. L'obbligo, nel caso in cui fosse inevitabile accedere ai locali di vendita per conferire le carni, di munirsi di indumenti appositi e puliti adatti al conferimento (camici da lavoro, grembiuli) così come previsto dalle norme sanitarie vigenti;
- c. L'obbligo di seguire il percorso più breve dal punto di accesso al locale al punto di deposito/aggancio delle carni, e di ripercorrerlo in uscita;
- d. L'obbligo di abbandonare il locale nel più breve tempo possibile.

4. ai clienti delle attività commerciali :

- a. si raccomanda di indossare i DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) per l'accesso nei locali delle attività commerciali ;

Ferme restando le eventuali conseguenze di tali condotte se rilevanti sul profilo penale ex art.650 codice penale e/o amministrativo, le violazioni alla presente ordinanza comportano nei confronti dei soggetti responsabili l'applicazione della sanzione pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00.

Raccomanda a scopo precauzionale

- 1. di conservare eventuali ricevute/bolle di consegna per alcune ore senza venire a contatto con le stesse;
- 2. di evitare di toccare per alcune ore buste, confezioni o pacchi recapitati, ovvero di disinfettarli utilizzando semplici disinfettanti, per esempio contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all'0,5% (candeggina), che sono in grado di uccidere il virus annullando la sua capacità di infettare le persone, avendo cura di utilizzare tali disinfettanti lontano da fiamme e fonti di calore.

COMUNICA

Che il presente provvedimento diventa efficace con la pubblicazione all'Albo on-line nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico ex art.32 comma 1 L. 69/2009, dove resterà affisso per 15 giorni consecutivi, mediante la divulgazione pubblica con affissione in tutti i luoghi pubblici.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla affissione/pubblicazione all'Albo on-line nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico ex art.32 comma 1 L. 69/2009, alternativamente dalla medesima data entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

L'Ufficio Responsabile del presente procedimento è il Responsabile dell'Ufficio di Polizia Municipale nella persona del Magg. Quintieri Antonio.

Il presente atto divenuto efficace ed esecutivo conformemente alle previsioni degli artt. 21-bis e 21-quater della L. 241/90, così come inseriti dall'art.14 L. 15/2005 deve essere portato, ad esecuzione ad horas.

Pertanto, chiunque cui spetti, per legge, in relazione alle proprie competenze è comandato per l'esecuzione della relativa parte precettiva.

Dalla residenza Municipale, li 22 marzo 2020

Il Sindaco
Francesco Bianco

